



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1210 DEL 12/12/2024

AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI SUPPORTO ,  
AFFIANCAMENTO, E ASSISTENZA AL SIG. ALESSANDRO NICOLINI, GIA'  
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CATTOLICA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA - DEL PERSONALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Volpini Andrea

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

### PRESO ATTO:

- che il dipendente di ruolo sig. Alessandro Nicolini, con qualifica di Istruttore amministrativo – (ex C4)- Area degli istruttori”, presso il Settore 4, con determina dirigenziale n. 667 del 17/7/2024 in atti, è stato collocato a riposo a far data dal 1° dicembre 2024;

- che, allo stato attuale, non è stato possibile un'adeguata sostituzione con relativo passaggio di consegne dell'ufficio e garantire quindi il trasferimento delle competenze e delle esperienze, nonché la continuità delle mansioni e direzione dei vari servizi di competenza del pensionando per le ragioni esposte di seguito;

RITENUTO di avvalersi della collaborazione a titolo oneroso del dipendente di questo Ente, Sig. Alessandro Nicolini, collocato in quiescenza dal 1/12/2024, mediante contratto di collaborazione di diritto privato il cui contenuto non è configurabile in nessuna delle fattispecie di incarichi vietati dalla normativa in materia (incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati), trattandosi di mera attività di condivisione, di formazione operativa e di primo affiancamento del personale neo assunto;

VISTO che l'art. 5, comma 9, del DL 95/2012, come novellato da ultimo dall'art. 6, comma 2, del DL 90/2014, *expressis verbis* dispone:

*“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del DL 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette Amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi(...). Gli incarichi, le cariche, e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile (...). Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata”;*

VISTO che in data 04.12.2014 il “Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione” ha diramato specifica circolare interpretativa (n. 6/2014) in tema di interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90, specificando e chiarendo espressamente che, anche per gli incarichi direttivi a titolo gratuito, la disciplina regolamentare ivi prevista si sostanzia in una evidente eccezione ai divieti che essa impone, disponendo che qualsiasi incarico, sia esso di natura dirigenziale che di specie “direttiva”, nonché di studio e consulenza è consentito a solo titolo gratuito, specificando altresì, che

nel caso di incarichi dirigenziali o direttivi, è stabilito un limite di durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;

VISTO, inoltre, che il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito della circolare sopra citata ha sostenuto che la disposizione di cui all'art. 6 del DL 24 giugno 2014, n. 90 che ha novellato l'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, *“serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e in particolare dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della direzione degli uffici”*;

RICHIAMATA la più recente circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 4 del 10/11/2015, con la quale il Ministro ha, tuttavia, fornito una più ampia interpretazione della norma, precisando che i suddetti incarichi *“possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o della carica”* e che il limite annuale è previsto per i soli incarichi dirigenziali e direttivi;

PRESO PERALTRO ATTO che il “Dipartimento della Funzione Pubblica” con proprio parere reso il 18/12/2020 (Parere n. 81269) nel fornire indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni contenute nelle norme in esame, ha evidenziato che le previsioni di cui all'art. 5, comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 ovvero gli incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, si debbano applicare a tutti i lavoratori, ferma restando la gratuità;

VISTO il consolidato orientamento della Corte dei Conti, che in varie deliberazioni (deliberazione della Corte dei conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nn. 23/2014, 56/2015, 1/2015) ha ribadito che *“l'art. 6 del decreto-legge 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, è da intendere nel senso che il divieto di conferire incarichi esterni a soggetti in quiescenza è circoscritto agli “incarichi di studio” e agli “incarichi di consulenza”, oltre che agli “incarichi dirigenziali”*;

RICHIAMATE, in particolare la più recenti pronunzie della Corte dei Conti, nelle quali la stessa ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo che lo stesso divieto non possa estendersi ad *“attività di mera condivisione” quali la formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto*” (sez. reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad *“attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale del 2229 c.c.”* (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023);

RITENUTO quindi che, coerentemente con la suddetta *ratio*, risulta pacificamente consentita la possibilità di incaricare, a titolo oneroso, il suddetto dipendente, specie per quelle pratiche consolidate nel tempo che necessitano in tempi brevi di essere portate alla chiusura non aggravando, di conseguenza, la mole di lavoro che dovrà prendersi in carico il nuovo/a incaricato/a, garantendo nel contempo la continuità del lavoro sino ad effettuare i giusti passaggi di consegna nell'ambito della attività e/o dei servizi attualmente in carico;

VISTA l'allegata lettera di incarico disciplinante i rapporti tra le parti;

PRESO ATTO che il sig. Nicolini A. interpellato allo scopo, si è reso disponibile

(vedi prot. 45303/2024 e n. 46648/2024) ad accettare tale incarico a decorrere dal 1° dicembre 2024, o da altra data definita dal contratto, e fino alla data e con gli orari che verranno concordati in apposito contratto, allegato alla presente determinazione,

CONSIDERATO che, l'attribuzione dell'incarico di collaborazione, all'ex dipendente Alessandro Nicolini, rientra nell'alveo delle prerogative datoriali di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, e che deve essere garantita la copertura assicurativa infortuni e RCT per il suddetto soggetto incaricato nel periodo di prestazione dell'attività;

DATO ATTO che l'incarico di cui trattasi ha decorrenza dalla data di accettazione della lettera di incarico che disciplina i rapporti tra le parti per la durata di mesi n. 2 e prevede una indennità omnicomprensiva pari ad euro 500,00 netti mensili per un importo lordo complessivo di € 1.250,00, (salvo eventuali proroghe) che trova adeguata copertura finanziaria nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2024/2026;

DATO ATTO della particolare situazione contingente del Comune privo da diversi mesi per cause di forza maggiore della figura incaricata dell'alta professionalità con il compito di coordinare i servizi finanziari;

SPECIFICATO che non è stato possibile effettuare misure di affiancamento con altro personale per le ragioni di emergenza sopra indicate che hanno indotto il sottoscritto a dirottare le figure professionali a disposizione per sopperire all'emergenza sopra riportata;

ACCERTATO che non vi sono in servizio dipendenti dotati di competenza specialistica in materia fiscale e gestione IVA;

VALUTATA l'indifferibilità di affiancare ai nuovi dipendenti incaricati il predetto ex dipendente al fine di assicurare la corretta procedura di gestione dell'IVA oltre che per le altre procedure;

VERIFICATA la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite alla P.A., l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, la natura temporanea e specialistica della prestazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la disponibilità espressa dall'ex dipendente

#### D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, al Sig. Alessandro Nicolini l'incarico di attività di supporto, affiancamento e assistenza all'Ufficio Servizi finanziari per la durata di mesi n. 2 dalla data di sottoscrizione della convenzione;

- 2) di dare atto che tale incarico sarà espletato nei giorni e orario che verranno definiti nel contratto, stabilendo, altresì che l'incaricato nello svolgimento del medesimo, dovrà attenersi a quanto disposto nell'ambito del codice di comportamento nazionale e nell'ambito del codice di Comportamento specifico del Comune di Cattolica;
- 3) di dare atto che nell'espletamento dell'incarico il sig. Nicolini è autorizzato all'utilizzo delle procedure in essere presso l'Amministrazione comunale e, sempre nello spirito di un giusto passaggio di consegne e delle conoscenze, a relazionarsi comunque per ogni necessità con il Dirigente del Settore 4;
- 4) Di riconoscere al soggetto incaricato una indennità omni comprensiva pari ad euro 500,00 netti mensili per un totale lordo complessivo di euro €. 1.250,00 inclusa la ritenuta IRPEF;
- 5) Di approvare lo schema della lettera commerciale di incarico, depositata agli atti dell'ufficio;
- 6) Di prendere e dare atto che l'incarico, per sua natura, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 7 legge 78/2010 e ss.mm.ii. ;
- 7) Di assumere il relativo impegno di spesa con imputazione al cap. 550.002 - piano dei conti finanziario 1.03.02.17.000 "Altre prestazioni di servizio in ambito economico finanziario" del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2025;
- 8) di dare atto, inoltre, che l'assicurazione infortuni e RCT per la suddetta attività volontaria, trova copertura nella polizza generale del Comune di Cattolica per lo svolgimento di attività da parte di volontari che prestano la stessa presso e per conto del Comune di Cattolica e per la parte infortuni nella copertura Inail che viene attivata da parte degli uffici competenti;
- 9) di dare atto che non sussiste alcun tipo di "conflitto di interesse" nell'adozione della presente determina dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza della medesima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- 10) di comunicare il suddetto incarico a titolo oneroso all'Anagrafe delle prestazioni sull'applicativo "Perla PA" del Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura del referente del servizio;
- 11) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti, in particolare per la comunicazione del nominativo e del predetto incarico alla compagnia assicurativa di cui al precedente punto 5 ed all' INAIL
- 12) di individuare nella persona del Segretario Comunale il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 12/12/2024

Firmato

*Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)